

**COMUNE DI USTICA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023  
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

n. 9 del 17 dicembre 2024

Oggetto: Determinazione del fondo di cassa iniziale di competenza dell'OSL.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 17 dicembre 2024 alle ore 15,30, è presente in modalità telematica, ai sensi del Regolamento Comunale sulle riunioni a distanza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2022, il dott. Giovan Battista Montemaggiore in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000, con d.P.R. del 10 luglio 2023.

È, altresì, presente in modalità telematica, ai sensi del citato Regolamento Comunale, il rag. Giacomo Lo Schiavo, Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Premesso che:

- il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- il richiamato decreto di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è stato assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 del 19/07/2023.

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, TUEL, l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 254, comma 2, TUEL, con la delibera n. 1/2023 sono iniziate le attività propedeutiche alla complessa procedura di liquidazione del dissesto mediante affissione all'albo pretorio dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale;

- col suddetto avviso la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha invitato chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera, corredata di idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

Richiamati:

- il comma 4, dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: “4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
  - a) rilevazione della massa passiva;
  - b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
  - c) liquidazione e pagamento della massa passiva.”;
- il comma 1, lett. a), dell'art. 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: “1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
  - a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;”;
- il comma 2, lett. a), dell'art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: “2. Fanno parte della massa attiva:
  - a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;
- il punto 7 della circolare Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. 21 secondo il quale: “7. Acquisizione del fondo di cassa iniziale. Il commissario o la commissione devono acquisire il fondo di cassa iniziale della liquidazione, che costituisce la base per la formazione della massa attiva e per l'effettuazione delle spese richieste dal procedimento.

Il fondo cassa della liquidazione è formato inizialmente dal fondo cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha adottato l'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente.

Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione o accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.

Per definizione il fondo di cassa non può assumere valori negativi, in quanto lo stesso è costituito dal numerario giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite assumere il valore zero. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati pignoramenti presso il tesoriere comunale non coperti da mandato da parte dell'ente, che in tanto sono stati possibili in quanto vi era del denaro disponibile.

In relazione al fatto che l'insediamento dell'organo della liquidazione può avvenire in un tempo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si può verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi di bilancio, alternando così il fondo cassa effettivo della liquidazione.

Sono tre i momenti che il commissario o la commissione devono tenere presenti nel determinare il fondo cassa della liquidazione:

- 1) l'organo di liquidazione deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio e richiedere all'ente l'accreditamento, sul conto speciale della liquidazione, del fondo di cassa risultante dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura. L'ente è tenuto ad accreditare la relativa somma, anche eventualmente in più rate se è impossibilitato a farlo in un'unica soluzione, purché questo non costituisca un danno allo svolgimento dell'attività dell'organo di liquidazione;
- 2) l'organo di liquidazione, depositato il fondo iniziale di cassa, fatto l'elenco dei residui attivi degli esercizi di sua competenza, deve richiedere all'ente di conoscere le riscossioni effettuate a tale titolo sino alla data dell'insediamento e conseguentemente il versamento delle somme riscosse in conto residui attivi sul conto della liquidazione, in quanto somme appartenenti alla massa attiva;
- 3) l'organo della liquidazione non deve, nella fase iniziale, rimborsare all'ente le somme eventualmente pagate in conto residui passivi prima dell'insediamento, fatto salvo il caso che l'ente presenti una situazione di cassa tale da non poter corrispondere all'organo straordinario della liquidazione la cassa spettantegli. In tal caso l'organo straordinario effettuerà una compensazione delle somme già pagate dall'ente in conto residui passivi sino alla concorrenza della cassa da acquisire (fondo cassa al 31 dicembre con l'aggiunta delle riscossioni in conto residui attivi). La compensazione deve essere limitata, come specificato dal comma 2, lettera a), dell'articolo 6 del D.P.R. attuativo ai soli residui passivi pagati prima della deliberazione che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992 per i dissesti precedenti tale data, con esclusione quindi degli eventuali pagamenti anticipati di debiti fuori bilancio e dei residui passivi successivamente al termine suddetto. La compensazione deve altresì tenere conto dell'ordine cronologico con il quale sono stati effettuati i pagamenti.

L'organo deve in ogni caso valutare la legittimità della spesa sotto il profilo dell'esistenza e regolarità del residuo passivo.

I residui passivi pagati dall'ente per i quali non è stata effettuata la compensazione con il fondo di cassa sono disciplinati come segue: quelli pagati anteriormente alla data della delibera che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992, per i dissesti dichiarati prima di tale data, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune e assistiti da diritto di prelazione qualora si debba provvedere al pagamento proporzionale dei debiti ammessi alla liquidazione; per quelli pagati successivamente, l'eventuale parte eccedente la liquidazione commissariale resta a carico dell'ente, fatta salva la possibilità di porli a carico di chi ne avesse disposto illegittimamente il pagamento anticipato.

(...) L'accredito materiale del fondo cassa dell'ente al conto bancario della liquidazione avviene con le modalità stabilite dalla legge per i pagamenti degli enti locali ed in particolare con l'emissione di un mandato di pagamento da imputare su un capitolo da istituirsi alla sez. IX, del Titolo I della spesa, con la dicitura "Versamento fondo di cassa della liquidazione straordinaria" (cat. econ. "Somme non attribuibili"). Il mandato deve essere riferito alla sola cassa.

Qualora l'ente non provveda, il commissario o la commissione, previa diffida, devono chiedere al Comitato regionale di controllo, che provvede con urgenza, di nominare un commissario ad acta per l'emissione del mandato.”.

Dato atto che:

- con nota n. 2995 del 08/05/2024, il Commissario Straordinario di Liquidazione ha richiesto al Comune di Ustica di procedere alla determinazione e relativo trasferimento del fondo di cassa iniziale di competenza dell'OSL secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e, in particolare, dal punto 7 della circolare Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. 21.
- con determinazione dirigenziale n. 238 del 07/06/2024, il Responsabile del servizio finanziario ha quantificato il fondo di cassa iniziale di competenza dell'OSL alla data del 21/07/2023 (data

di insediamento OSL ex art. 7, c. 6 punto 2, circolare Min. Int. 21/1993) per un importo di € 337.989,56;

- il Revisore dei conti del Comune di Ustica ha preso atto ed ha confermato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, la regolarità della suddetta determinazione, come riportato nel verbale n. 21/2024, assunto al protocollo dell'ente al n.7107 del 18/11/2024.

Rilevato che dalla determinazione dirigenziale n. 28 del 26/01/2023 risulta un fondo di cassa vincolata al 31/12/2022 pari ad € 2.018.646,70, di cui € 405.903,75 per pignoramenti, ed una quota vincolata utilizzata per la copertura di spesa corrente ai sensi dell'art. 195 del TUEL non reintegrata al 31/12/2022 pari a € 382.553,13.

Ritenuto di dover acquisire il fondo di cassa al 21/07/2023 pari ad € 337.989,56 da accreditare sul conto di Tesoreria acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dato atto che le operazioni di riscossione effettuate dall'ente non compensate nel fondo di cassa dovranno essere regolarizzate con versamento sul conto di tesoreria intestato all'Organo straordinario di liquidazione.

### DELIBERA

- di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto deliberativo;
- di prendere atto della determinazione n. 238 del 07/06/2024 del fondo di cassa al 21/07/2023 quantificato in complessivi euro 337.989,56 come riportato nel seguente prospetto:

#### DETERMINAZIONE FONDO DI CASSA INIZIALE DI COMPETENZA DELL'OSL

Descrizione	Cassa libera	Cassa vincolata	Totale
a) Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2022	-	1.230.189,82	1.230.189,82
b) Saldo della cassa vincolata al 31/12/2022	-	2.018.646,70	2.018.646,70
c) Pignoramenti inclusi nella cassa vincolata al 31/12/2022	-	405.903,75	405.903,75
d) Quota vincolata utilizzata ai sensi dell'art. 195 TUEL non reintegrata al 31/12/2022 (b-a-c)	-	382.553,13	382.553,13
e) Fondo di cassa al 31/12/2022 (a+d)	-	1.612.742,95	1.612.742,95
f) Riscossioni c/residui al 21/07/2023 (data di insediamento OSL ex art. 7, c. 6 punto 2, circolare Min. Int. 21/1993)	645.049,96	5.000,00	650.049,96
g) Pagamenti c/residui al 14/04/2023 (data dichiarazione disesto ex art. 7, c. 6 punto 3, circolare Min. Int. 21/1993)	307.060,40	101.356,17	408.416,57
<b>h) Fondo di cassa iniziale di competenza dell'OSL (e+f-g)</b>	<b>337.989,56</b>	<b>1.516.386,78</b>	<b>1.854.376,34</b>

- di acquisire il fondo di cassa quantificato in euro 337.989,56 dando mandato al Responsabile del Servizio finanziario di verificare l'effettivo trasferimento a favore su apposito conto di tesoreria e di inviarne comunicazione;
- di prendere atto che dalla determinazione dirigenziale n. 28 del 26/01/2023 risulta un fondo di cassa vincolata pari ad € 2.018.646,70, di cui € 405.903,75 per pignoramenti, ed una quota vincolata utilizzata per la copertura di spesa corrente ai sensi dell'art. 195 del TUEL non reintegrata al 31/12/2022 pari a € 382.553,13;
- di dare atto che la parte del fondo di cassa per la quota vincolata utilizzata per la copertura della spesa corrente al 31/12/2022 dovrà essere ripristinata dal Comune di Ustica per l'importo di € 382.553,13;
- di dare atto, altresì, che le operazioni di riscossione effettuate dall'ente non compensate nel fondo di cassa dovranno essere regolarizzate con versamento sul conto di tesoreria intestato all'Organo straordinario di liquidazione;
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e di disporre che la stessa sia pubblicata a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e trasmessa a cura dello stesso Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente a:

- Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ustica
- Revisore dei conti del Comune di Ustica
- Istituto tesoriere del Comune di Ustica

Ustica, 17 dicembre 2024

Il Segretario Verbalizzante  
Rag. Giacomo Lo Schiavo

---

Il Commissario Straordinario di  
Liquidazione  
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

---

## PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda [www.comune.bcerda.pa.it](http://www.comune.bcerda.pa.it), sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, del d.lgs. n. 267/2000.

Ustica, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Luigi Calamia

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda [www.comune.cerdab.pa.it](http://www.comune.cerdab.pa.it), sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Ustica, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Luigi Calamia

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ustica, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Luigi Calamia

---